



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 9 FEBBRAIO 2026

Il giorno 9 Febbraio 2026 alle ore 21,00, essendo andata deserta in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "LIEVITO NELLA FARINA ONLUS" in seconda convocazione, regolarmente convocata a mezzo email. Sono presenti, previo riconoscimento, tutti i Componenti del Comitato Direttivo e i Soci:

Consiglieri:

1. **Celestina Frassi – Presidente del Comitato - nata** a Fontanella (BG) il 27 ottobre 1954, codice fiscale FRS CST 54R67 D672X, domiciliata in Rho (MI), Via Adige n. 25, cittadina italiana;
2. **Mastaglia Maria Bambina - Vice Presidente - nata** a Paisco Lovenò (BS) il 18 febbraio 1951, codice fiscale MST MBM 51B58 G247O, domiciliata in Rho (MI) Via T. Grossi, 13, cittadina italiana;
3. **Livio Tissino Agostino - Consigliere Delegato - nato** a Buia (UD) il 28 agosto 1933, codice fiscale TSSLGS 33M28 B259N, domiciliato in Rho (MI) Via Bersaglio, 25 cittadino italiano;
4. **Giancarlo Biassoni – Membro del Comitato Direttivo - nato** a Rho (MI) il 2 gennaio 1946, codice fiscale BSS GCR 46°02 H264C, ivi domiciliato in via Imp. Costantino ,1, cittadino italiano;
5. **Clarice Frassi - Membro del Comitato Direttivo - nata** a Fontanella (BG) il 3 maggio 1956, codice fiscale FRS CRC 56E43 D672T, domiciliata in Pagnanella Milanese (MI) via Molino Sant'Elena, 31, cittadina italiana;

Soci:

1. **Casellato Luciano**, nato a Rho (MI) il 24 febbraio 1952 codice fiscale CSLLCN52B24 H264F, ivi domiciliato in via Adige n. 25, cittadino italiano;
2. **Frassi Daniela**, nata a Mandello Vitta (NO) il 30 aprile 1960, codice fiscale FRS DNL 60D70 E880I, domiciliata in Vanzago (MI) Via Silvio Pellico 14, cittadina italiana;



Assume la presidenza della riunione la Presidente Frassi Celestina che chiama a fungere da segretaria, col consenso unanime dei presenti, la **Sig.ra Cogliati Adele**, che accetta.

La Presidente costata e fa costatare la validità della riunione e dichiara l'Assemblea atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

1. **Modifiche Statutarie per adeguamento alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)**
2. **Varie ed eventuali.**

Al punto 2 - Modifiche Statutarie per adeguamento alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017)

Prende la parola la Presidente Celestina Frassi che informa i presenti sulla necessità di procedere alla modifica dello Statuto della nostra Associazione "LIEVITO NELLA FARINA" per allinearla alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). La Presidente presenta e dà lettura dello Statuto comprensivo delle modifiche ai sensi del D.lgs. 117/2017 allegato al presente verbale. (All. A)

Al termine della lettura del documento, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea è unanime nell'approvare e accogliere favorevolmente l'adeguamento del nuovo Statuto. L'Assemblea delega quindi la Presidente ad apportare al presente verbale, ed allegato statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge, nonché a procedere a tutte le istanze, depositi e volture presso gli uffici competenti.

Al punto 2 – Varie ed eventuali - Non essendoci altri punti all'ordine del giorno la riunione termina alle ore 22.00 dopo la stesura, lettura e approvazione del verbale.

La Presidente

Celestina Frassi

La Segretaria

Adele Cogliati

12/02/2016
3
ATTO ESENTE

UN ORIGINALE

Firma su delega





Allegato A

STATUTO

ASSOCIAZIONE "LIEVITO NELLA FARINA"ETS"

DENOMINAZIONE

ART. 1

È costituita un'Associazione denominata

"LIEVITO NELLA FARINA ETS"

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

SEDE

ART. 2

L'Associazione ha sede in Rho (MI). Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

SCOPO E ATTIVITÀ

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), D.lgs. 117/2017;



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), D.lgs. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. w), D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione si propone di sostenere e promuovere iniziative di solidarietà nel continente africano e, più in generale, nei paesi in via di sviluppo finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le diseguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Per raggiungere i propri scopi l'Associazione agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, a titolo esemplificativo potrà:

- 1) sostenere attività di assistenza sociale e sanitaria, con specifico riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
 - 2) organizzare, promuovere e erogare attività culturali, artistiche, educative, formative e ricreative;
 - 3) promuovere e sostenere, in via diretta e indiretta, anche mediante attività di coordinamento, enti nazionali o internazionali che condividono medesime o simili finalità
- L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.



ASSOCIATI

ART. 4

Sono membri dell'Associazione, oltre ai sottoscrittori dell'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi, e presentino richiesta scritta successivamente alla costituzione.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Può far parte dell'Associazione anche chi è già membro di altra Associazione, purché l'attività della seconda non sia in contrasto con gli scopi dell'Associazione "LIEVITO NELLA FARINA".

Agli associati è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente statuto, nonché i diritti di voto per quanto concerne le deliberazioni assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di consultare i libri sociali.

Gli associati devono versare la quota associativa annuale, ove stabilita,

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

ART. 5

Sono associati tutto coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, rappresentate dal soggetto designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato e deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo



raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte della persona fisica ed estinzione dell'Ente, per recesso, decadenza o espulsione.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto immediato. Il socio recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione.

L'associato decade automaticamente in caso di:

- (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
- (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- (iv) mancato pagamento della quota associativa;

L'associato può essere espulso per:

- (i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione e mancata partecipazione alla vita dell'Ente;
- (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



VOLONTARI

ART. 6

L'Associazione si avvale di volontari anche non associati che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo che rientrano tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile possono essere corrisposti compensi individuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea è formata da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annua. Gli associati persone giuridiche od assimilate saranno rappresentati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.



L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro ~~180~~ giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante avviso inviato agli associati con lettera postale o elettronica (e-mail) ordinaria almeno otto giorni prima della Assemblea, con indicazione del luogo (fisico e/o virtuale), del giorno e ora della riunione e dell'ordine del giorno. L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato. L'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Il presidente può convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità, quando ne sia fatta richiesta con istanza scritta da almeno un terzo degli associati, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Non sono consentite più di tre deleghe per ciascun associato.

L'adunanza è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza degli associati, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- all'approvazione del bilancio sociale ove redatto;
- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
- alla nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- alla nomina e revoca, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- alle operazioni di fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione;
- agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Le delibere dell'Assemblee sono soggette a trascrizione in apposito verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali durano in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione. I primi consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

ART. 10

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto, provvede a:

- redigere il bilancio consuntivo;



Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci

- redigere il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- nominare il Presidente e il Vice presidente;
- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi associati e alla perdita della qualifica di associato;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale se prevista;
- redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ai propri componenti, agli associati o a terzi i quali, nell'ambito delle attribuzioni delegate, avranno la rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o il Vice presidente, in caso di delega, lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta due giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico e virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso,



Il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.

IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Vice presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del Vice presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 12

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato



redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

PATRIMONIO

ART. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento



individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 14

L'esercizio finanziario si apre il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea, da convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio Sociale.

SCIoglimento

ART.15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 8.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.16

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Celestina Frassi

Atto registrato a Milano
Al N. 41

Autoliquidazione

UN ORIGINALE

La Funzionaria
Giuseppina ROMEO

Firma su delega della Direttrice provinciale

12/10/2026
3

ATTO ESENTE

La Segretaria

Adele Cogliati

